

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA N. 165

1.1000/45

COCIANCICH, GIOVANNI MAURO, FLORIS, PICCOLI, CHITI, MUSSINI, RITA GHEDINI, FISSORE, CARDINALI, PICCINELLI, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI, LIUZZI, PAGLIARI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, dopo le parole: «esercita la funzione di raccordo tra» inserire le seguenti: «l'Unione europea.».

1.1000/57 (testo 2)

MANASSERO, GOTOR, LO MORO, MIGLIAVACCA, RUSSO, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA, FEDELI, FILIPPIN, FORNARO, RITA GHEDINI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, PEGORER, SANGALLI, SONEGO, TOMASELLI, ZANONI

All'emendamento 1.1000, capoverso «Art. 55», al quarto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Funzioni delle Camere*) - 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".

Conseguentemente, agli articoli 2, 4, 8, 9, 10, 12, 30, 31 e 33, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Senato delle Autonomie" con le seguenti: "Senato della Repubblica"».

2.0.1000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modificazioni all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati"».

Conseguentemente, all'articolo 32, sopprimere il comma 3 e, all'articolo 34 aggiungere il seguente comma:

"I senatori di cui all'articolo 59, secondo comma, non possono eccedere in ogni caso il numero complessivo di cinque, tenuto conto dei senatori di diritto e a vita e della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".